



CITTÀ DI SANNAZZARO DE' BURGONDI
PROVINCIA DI PAVIA

CODICE ENTE 11275

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione CC / 47 seduta del 20-12-2021 alle ore 17:15

OGGETTO:

**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL
COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI ALLA DATA DEL 31/12/2020, AI SENSI
DELL'ART. 20, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 175/2016 E S.M.I.**

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano		Pres. – Ass.
ROBERTO ZUCCA	SINDACO	Presente
SILVIA BELLINI	CONSIGLIERE	Presente
ROBERTO FUGGINI	CONSIGLIERE	Assente
DAVIDE RABUFFI	CONSIGLIERE	Presente
SIMONA LEONI	CONSIGLIERE	Presente
PAOLO BALDINI	CONSIGLIERE	Presente
CECILIA BARATTINI	CONSIGLIERE	Presente
PAOLA PAGLIARI	CONSIGLIERE	Assente
CAMILLA CARLINI	CONSIGLIERE	Presente
GRAZIELLA INVERNIZZI	CONSIGLIERE	Presente
MARGHERITA PICCININI	CONSIGLIERE	Presente
ALBERTO POZZATI	CONSIGLIERE	Presente
PATRIZIA PIRRONE	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 11

Totale assenti 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il SEGRETARIO COMUNALE Sig.ra ANTONIA Dott.ssa SCHIAPACASSA.

Il Sig. ROBERTO Ing. ZUCCA - SINDACO - assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI ALLA DATA DEL 31/12/2020, AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 175/2016 E S.M.I.

Il Sindaco spiega brevemente l'argomento, ricordando che si tratta di un adempimento annuale e che le partecipazioni societarie sono quelle dell'anno precedente.

Aggiunge poi che nel caso di Clir Spa si tratta della presa d'atto dell'avvio delle procedura di liquidazione.

Elenca infine anche le partecipazioni indirette.

Invernizzi Graziella, capogruppo del gruppo di minoranza "Sannazzaro Civica & Democratica" legge il documento che viene allegato alla presente deliberazione sotto la lettera E)

Il Sindaco contesta il concetto di responsabilità politica enunciato dal Consigliere Invernizzi, ricordando che il dissesto di Clir parte da molto lontano, almeno da 10 anni, invece per quanto riguarda il Gal rileva una mancata conoscenza della situazione da parte del consigliere Invernizzi in quanto il comune aveva aderito al Gal, che attualmente è in liquidazione, e non al nuovo Gal.

Aggiunge poi che è stata fatta una precisa pianificazione degli interventi da realizzare, che sono stati vinti diversi bandi e da ultimo si è ottenuto un finanziamento per l'area cani.

L'assessore **Rabuffi Davide** aggiunge che segue la situazione Clir da poco, tuttavia i problemi emersi non dipendono dall'ultima gestione ma risalgono a quelle precedenti.

Ricorda che su circa quaranta comuni aderenti risultano firmati solo cinque contratti di servizio.

Inoltre alcuni sindaci avevano a suo tempo sostenuto, per risolvere la situazione critica, che Clir partecipasse alla discarica di amianto.

Si trattava di Sindaci di estrazione politica diversa dall'attuale maggioranza.

Conclude ricordando che a dicembre dell'anno scorso la minoranza non aveva votato alcun mandato al Sindaco per la continuità di CLIR.

Invernizzi Graziella risponde che il refrain che la crisi di Clir risale a dieci o quindici anni fa è sempre lo stesso, ma fa rilevare che l'amministrazione attuale conosce la situazione di Clir dal 2016, avendone fatto parte come soci.

Il contratto di servizio a suo tempo era stato sottoscritto ed è sempre stato onorato.

Ci sono responsabilità dei soci degli ultimi anni, soci che sono di un certo orientamento politico ed hanno portato a questa situazione.

Ricorda poi la questione del Cda ed aggiunge che se i contratti non sono stati sottoscritti non si deve dare colpa ai soci di dieci anni prima.

Per quanto riguarda la discarica di amianto, afferma che si tratta di alcuni e particolari Sindaci e ricorda che in precedenza i bilanci erano in attivo.

Alle ore 17.30 entra il Consigliere di maggioranza Pagliari Paola per cui i presenti risultano essere 12.

Il Sindaco risponde che si tratta di una valutazione superficiale, anche perché uno degli errori che ha pesato di più sulla situazione finanziaria di Clir è stato l'investimento per la costruzione del nuovo capannone che ha comportato un costo enorme e un altrettanto enorme indebitamento, a discapito ad esempio dell'acquisto di mezzi e di investimenti fondamentali per un'Azienda, oltre alla scelta di mantenere la doppia raccolta porta a porta e cassonetti, con doppio costo fisso, scelte fatte prima del 2016.

Pozzati Alberto, capogruppo del gruppo di minoranza "Viviamo Sannazzaro", dichiara che il discorso Clir lo ha vissuto maggiormente come cittadino ed utente, essendo consigliere comunale da

pochissimo tempo, ed il giudizio non può che essere negativo. Ciò che però vorrebbe sapere è l'attuale situazione dei dipendenti.

Il Sindaco risponde che i dipendenti di Sannazzaro risultano a posto ed anche gli altri sono stati quasi tutti collocati, ad eccezione di sei o sette amministrativi, che per ora sono coperti dal naspi. Alla domanda del consigliere **Pozzati** se vi siano possibilità di sistemazione anche di questi, risponde che stanno proseguendo le trattative con i sindacati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. l) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma l, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";*
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

VISTA la deliberazione di CC n. 43 del 24.10.2017 di revisione straordinaria delle società partecipate ove venne deliberata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016 e si prese atto non sussistere le condizioni per procedere all'alienazione, razionalizzazione, e/o liquidazione delle partecipazioni;

VISTO l'art. 20 TUSP che recita:

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione

della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 1, 2 e 3 T.U.S.P.;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

VISTO il modello standard di atto di revisione periodica delle partecipazioni predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Corte dei conti;

DATO ATTO che alla data del 31/12/2020 emergono le seguenti partecipazioni societarie del Comune di Sannazzaro de' Burgondi:

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
CLIR SPA	83001860184	6,76 %

CBL SPA	01967010180	5,84 %
GAL LOMELLINA SRL	02330760188	0,45 %

Partecipazioni indirette detenute attraverso: CBL SPA

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE
Cbl distribuzione Srl	01967020189	100%
Lomellina Gas Srl	02648220180	100%
Aquagest srl a socio unico	01486540188	100%
Pavia Acque s.c.a.r.l.	02234900187	8,080739 %
Gal risorsa Lomellina S.c.a.r.l.	02683570184	17,391304%

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VERIFICATO che in base a quanto sopra si ritiene di non dover adottare piano di razionalizzazione delle società sotto riportate, bensì di confermare quanto già previsto nella citata deliberazione di CC 43 del 24.10.2017 non sussistendo motivazioni o condizioni per l'alienazione, razionalizzazione, e/o liquidazione delle partecipazioni sopra indicate, precisando altresì che

- C.B.L. S.P.A. (vendita gas – gestione S.I.I.) è una Società che produce un servizio di interesse generale
- G.A.L. LOMELLINA S.R.L., alla data odierna risulta in liquidazione, come da comunicazione prot. 13844/2018, n. 13994/2019 e nota del 16 dicembre 2021 pervenuta al protocollo comunale al n. 15570;

DATO ATTO CHE in sede di razionalizzazione periodica 2020, l'Ente ha preso atto della considerevole perdita prospettata per l'esercizio 2019, della mancata sottoscrizione di contratti di servizio con alcuni comuni soci e delle criticità riscontrate nell'ambito del programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, elaborato dalla Società in sede di predisposizione della relazione sul governo societario 2019, da cui era emersa la necessità di definire un piano di risanamento e ristrutturazione ex art. 14 del D.lgs. 175/2016. In tal senso, temendo riflessi negativi sulle prospettive della continuità aziendale della stessa, ha definito il temporaneo mantenimento della partecipazione in C.L.I.R. S.p.a., rinviando la definizione degli interventi di razionalizzazione più opportuni, quale anche la dismissione della stessa, a momento successivo all'approvazione del bilancio 2019 della Società, in relazione e di concerto con gli altri enti soci in modo da definire la miglior procedura di razionalizzazione possibile in relazione anche all'attività erogata dalla partecipata.

L'evolversi della situazione ha successivamente portato alla decisione di messa in liquidazione della Società come definito dall'assemblea dei soci del 9 giugno 2021.

In ultimo, in data 05.11.2021, la Sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Milano ha nominato un soggetto liquidatore che, ad oggi, prima di accettare l'incarico, sta valutando la situazione societaria al fine di accertare la sostenibilità del percorso liquidatorio.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dall'allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTE:

- le schede relative al censimento delle partecipazioni allegato B),
- le schede sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni allegato C);

- le schede relative al censimento dei rappresentanti delle Amministrazioni presso organi di governo, società ed enti, allegato D);
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI ED ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e l'allegato parere favorevole di regolarità contabile rilasciati rispettivamente dal Responsabile della Struttura 4 "Servizi alla Persona e Affari Generali" e dal Responsabile della Struttura n. 2 - "Economico Finanziaria" ex art. 49 TUEL;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs 18.08.200 n. 267;

Con votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato presenti 12 votanti 8 favorevoli 8 contrari 0 astenuti 4 (Invernizzi, Piccini, Pozzati, Pirrone)

DELIBERA

- 1.** di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2.** di procedere alla revisione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune al 31.12.2020 e come sopra meglio descritte, come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 3.** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
- 4.** di dichiarare con separata votazione, resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato presenti 12 votanti 8 favorevoli 8 contrari 0 astenuti 4 (Invernizzi, Piccini, Pozzati, Pirrone), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., stante la necessità di provvedere in merito.

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE AVENTE
AD OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
DETENUTE DAL COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI ALLA DATA DEL
31/12/2020, AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 175/2016 E S.M.I.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(di cui all'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., rilasciato ai sensi e per gli effetti
dell'art. 147/bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

PARERE Favorevole

data 16-12-2021

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 4
SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI GENERALI
F.to Marinella Fassi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(di cui all'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., rilasciato ai sensi e per gli effetti
dell'art. 147/bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

PARERE Favorevole

data 16-12-2021

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 2
ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Rag. Debora Gatti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(di cui all'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., rilasciato ai sensi e per gli effetti
dell'art. 147/bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

PARERE Favorevole

data 16-12-2021

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 2
ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Rag. Debora Gatti



CITTÀ DI SANNAZZARO DE' BURGONDI
PROVINCIA DI PAVIA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Ing. ROBERTO ZUCCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa ANTONIA SCHIAPACASSA

~~~~~  
**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del Messo comunale, certifico che copia della presente deliberazione del Consiglio Comunale viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico dell'Ente in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge.

Addì **27-12-2021**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to Dott.ssa ANTONIA SCHIAPACASSA)

\*\*\*\*\*  
**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

- Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. il 20-12-2021

Addì 27-12-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to Dott.ssa ANTONIA SCHIAPACASSA)

\*\*\*\*\*  
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.ssa ANTONIA SCHIAPACASSA)